Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 giugno 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 555-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ACCORDI ECONOMICI
E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

L'11 giugno 1960 alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Mohamed Shoaib Meskinyar, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Afghanistan.

(3820)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1960, n. 538.

Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto verificatosi nella zona di Roccamonfina e dintorni nella provincia di Caserta, in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, il programma per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.

Art. 2.

Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'art. 1, lettera *h*) ed *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9 debbono essere presentate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purchè l'Ufficio del genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'art. 1.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto predetto, all'esecuzione di opere antisismiche.

I piani di ricostruzione degli abitati saranno compilati tenendo presenti le caratteristiche vulcaniche della zona.

Le opere pubbliche previste da detti piani (strade, fognature, condotte e allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, Chiese, edifici scolastici e simili) saranno eseguite a totale carico dello Stato.

Art. 4.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire due miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire un miliardo nell'esercizio 1960-61 e per lire un miliardo nell'esercizio 1961-62.

Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TOGNI — TAVIANI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 maggio 1960, n. 539.

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1959-60.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, con la modificazione recata dalla legge 22 ottobre 1959, n. 938, si applicano anche per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1959-60.

Il limite di spesa complessivo, previsto dall'art. 2 della citata legge 26 dicembre 1958, n. 1119, è elevato a lire 700 milioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 100 milioni, derivante dalla presente legge, si fa fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 giugno 1960, n. 540.

Determinazione in misura globale e forfettaria delle somme da versare per l'esercizio finanziario 1959-60, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1959-60, il complessivo ammontare delle somme da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato in lire 50 miliardi.

Tale somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario e, corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

All'occorrenza relativa si provvederà a carico del capitolo n. 381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1959-60, relativo al « fondo da ripartire fra le Amministrazioni statali per l'applicazione della legge 29 novembre 1957, n. 1155 ».

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — FERRARI AGGRADI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 541.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Merano.

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Merano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 542.

Autorizzazione all'Istituto Lombardo di scienze e lettere, con sede in Milano, ad accettare un legato.

N. 542. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto Lombardo di scienze e lettere, con sede in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato Fortunato Antoniazzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 543.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico di Gioia del Colle (Bari).

N. 543. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Circolo didattico di Gioia del Colle (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 544.

Approvazione del nuovo statuto della Società Adriatica di scienze naturali, con sede in Trieste.

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società Adriatica di scienze naturali, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1960.

Temporanea sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate, di lardo e di grasso di maiale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1926, convertito con legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il decreto luogo enenziale 16 gennaio 1946, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1946;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1956, convertito, con modificazione, con legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 giugno 1956;

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1959, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960, concernenti le merci comprese nelle Tabelle *B* e *C* Import;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 15 giugno 1960 concernente le merci comprese nella Tabella *A* Import;

Considerata la particolare situazione del mercato suinicolo nazionale e ravvisata l'opportunità di sospendere l'importazione di suini vivi (v. d. 01.03 *a*), di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v. d. 02.01 *a* - 3-*beta*), di lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05), di carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.06) e di strutto ed altri grassi da maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01) comunque prevista o autorizzata da disposizioni di carattere generale e particolare;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sino al 31 agosto 1960, è sospesa da qualsiasi Paese, l'importazione in definitiva e in temporanea di suini vivi (v. d. 01.03 *a*), di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v. d. 02.01 *a* - 3-*beta*), di lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05), di carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.06) e di strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01).

Art. 2.

Le Dogane, peraltro, su presentazione di denuncia e benestare bancario, sono autorizzate a consentire la importazione delle merci indicate all'art. 1 che risultino viaggianti alla data di pubblicazione del presente decreto, sempreché spedite dall'origine con destinazione ultima Italia, nonchè di quelle partite di merci che alla data predetta trovansi giacenti in dogana allo stato estero da non oltre cinque giorni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 giugno 1960

Il Ministro per il commercio estero
MARTINELLI

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(3919)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 859 del 10 giugno 1960. Integrazione dei contributi per energia elettrica di nuova produzione - anno 1957: Applicazione del cap. IV del provvedimento n. 620.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 859 del 10 giugno 1960, ha adottato la seguente decisione.

INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PER ENERGIA ELETTRICA DI NUOVA PRODUZIONE

Anno 1957: *Applicazione del cap.* IV *del provvedimento n.* 620. (Seguito al provvedimento n. 832 del 14 ottobre 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento del 28 dicembre 1956, n. 620 · cap. IV, punto 2, comma *b*), riguardanti la richiesta di integrazione del contributo da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a favore dei distributori che avessero subito una riduzione dei loro introiti complessivi, il Comitato interministeriale dei prezzi ha adottato la seguente decisione per il 1957 nei riguardi delle aziende appresso indicate, le cui domande erano state ammesse alla istruttoria con provvedimento n. 666 dell'8 agosto 1957.

a) *Società Via Aurea & C. - Rossano Calabro (Cosenza)*: integrazione di L. 0,82311 per ogni kWh prodotto nel 1957 dalla centrale Campitelli al netto dei consumi interni.

b) *Azienda Elettrica Municipale - Macerata*: integrazione di L. 0.90571 per ogni kWh prodotto nel 1957 dalle centrali città di Macerata, Montefranco, Sforzacosta, Belforte I e Belforte II al netto dei consumi interni.

(3866)

Provvedimento n. 860 del 10 giugno 1960. Integrazione dei contributi per energia elettrica di nuova produzione - anno 1958: Applicazione del cap. IV del provvedimento n. 620.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n 860 del 10 giugno 1960, ha adottato la seguente decisione.

INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PER ENERGIA ELETTRICA DI NUOVA PRODUZIONE

Anno 1958: *Applicazione del cap. IV del provvedimento n.* 620.

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento del 28 dicembre 1956, n. 620 - cap. IV, punto 2, comma *b*), riguardanti la richiesta di integrazione del contributo da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a favore dei distributori che avessero subito una riduzione dei loro introiti complessivi, il Comitato interministeriale dei prezzi ha adottato la seguente decisione per il 1958 nei riguardi delle aziende appresso indicate, le cui domande erano state ammesse alla istruttoria con provvedimento n. 833 del 14 ottobre 1959.

a) *Azienda Elettrica Municipale - Macerata*: integrazione di L. 0,69749 per ogni kWh prodotto nel 1958 dalle centrali città di Macerata, Montefranco, Sforzacosta, Belforte I e Belforte II al netto dei consumi interni.

b) *Società Idroelettrica Industriale SIDIN - Torino*: nessuna integrazione.

c) *Società Idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza)*: nessuna integrazione.

(3867)

Provvedimento n. 861 del 10 giugno 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Primi acconti per contributi spettanti per il 1958 e il 1959).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 861 del 10 giugno 1960, ha adottato le seguenti decisioni.

I) *Primi acconti per contributi spettanti per il* 1958 *e il* 1959 *per impianti la prima volta ammessi al contributo.* (Seguito al provvedimento n. 842 del 4 dicembre 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e cap. IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto, alle seguenti aziende, nella misura indicata sul contributo relativo al 1958 e 1959.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 31 dicembre 1959.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:
432 - Impianto Grottafumata: L. 2.

Ditta Wenin Luigi - S. Valpurga - Comune di Ultimo (Bolzano):
443 - Impianto S. Valpurga: L. 2.

Officine Elettriche di Dobbiaco - Dobbiaco (Bolzano):
466 - Impianto Schmelze: L. 1,80.

Ditta Bofondi Carlo - Isola di Marettimo (Trapani):
468 - Centrale Tracino: L. 1,90.

Società p. Az. Tifeo - Palermo:
470 - Centrale Corbino: L. 1,50.

Azienda Elettrica di Forio - Forio d'Ischia (Napoli):
472 - Centrale Forio: L. 1,70.

Azienda Elettrica Municipale Tione di Trento (Trento):
473 - Impianto Bersaglio: L. 1.

Azienda Elettrica Municipale Rovereto - Trento:
476 - Impianto Chizzola Sorne: L. 0,50.

Zuccherificio di Avezzano - Roma:
477 - Centrale da 27.000 kW: L. 0,50.

Società Trentina di Elettricità - Milano:
479 - Impianto Dambel: L. 0,45.

Consorzio Elettrico S. Giacomo di Vizzè - Bolzano:
480 - Impianto S. Giacomo di Vizzè: L. 1,10.

Centrale Elettrica Lazzari Elio - Imola:
481 - Centrale Le Rimesse Di Coniale: L. 2,25.

Azienda Elettrica Soleo - Belvedere Marittimo (Cosenza):
484 - Impianto Torno S. Stefano: L. 2,70.

Società Larderello - Pisa:
486 - Centrale Bagnore: L. 0,35.

Società Idroelettrica di Montebelluna - Verona:
487 - Impianto Bassanese: L. 2,70.

Officine Elettrochimiche Trentine - Milano:
488 - Centrale Calusco d'Adda: L. 0,35.

II) *Rettifiche*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Cooperativa Idroelettrica Forni di Sopra - Forni di Sopra (Udine):
12 - Impianto Dria: per il 1953 l'aliquota di contributo disposta in L. 1,80 con il provvedimento n. 428 del 18 gennaio 1954, deve essere rettificata in L. 1,32332.

Società Idroelettrica dell'Ossola - Roma:
288 - Impianto Bognanco Ramo Bogna: per il 1955 l'aliquota di contributo disposta in L. 1,92232 con il provvedimento n. 836 del 14 ottobre 1959, deve essere rettificata in L. 3,50.

Per il 1956 l'aliquota di contributo disposto in L. 1,92232 con il provvedimento n. 837 del 14 ottobre 1959, deve essere rettificata in L. 3,50.

Per il 1957 l'aliquota di contributo disposta in L. 0,94468 con il provvedimento n. 838 del 14 ottobre 1959, deve essere rettificata in L. 1,720.

Per il 1958 l'aliquota di contributo disposta in L. 0,94468 con il provvedimento n. 839 del 14 ottobre 1959, deve essere rettificata in L. 1,720.

343 - Impianto Bognanco Ramo Dagliano: per il 1956 l'aliquota di contributo disposta in L. 3,50 con il provvedimento n. 837 del 14 ottobre 1959, deve essere rettificata in L. 2,15982.

Per il 1957 l'aliquota di contributo disposta in L. 1,98379 con il provvedimento n. 838 del 14 ottobre 1959, deve essere rettificata in L. 1,22421.

Per il 1958 l'aliquota di contributo disposta in L. 1,88514 con il provvedimento n. 839 del 14 ottobre 1959, deve essere rettificata in L. 1,16330.

Azienda Elettrica Municipale - Milano:

156 - Impianto Grosotto: per il 1956 l'aliquota di contributo disposta in L. 0,31510 con il provvedimento n. 783 del 14 aprile 1959, deve essere rettificata in L. 0,39801.

158 - Impianto Stazzona: per il 1956 l'aliquota di contributo disposta in L. 0,18032 con il provvedimento n. 783 del 14 aprile 1959, deve essere rettificata in L. 0,30052.

159 - Impianto Lovero: per il 1956 l'aliquota di contributo disposta in L. 0,16950 con il provvedimento n. 783 del 14 aprile 1959, deve essere rettificata in L. 0,26620.

Società Montecatini - Milano:

350 - Centrale Ortano: per il 1956 l'aliquota di contributo disposta in L. 0,85091 con il provvedimento n. 837 del 14 ottobre 1959, deve essere rettificata in L. 0,81644.

Piemonte Centrale di Elettricità - Torino:

230 - Impianto Fedio (Kant II): per il 1957 l'aliquota di contributo disposta in L. 1,12905 con il provvedimento n. 713 del 2 aprile 1958, deve essere rettificata in L. 1,18622.

Per il 1958 l'aliquota di contributo disposta in L. 1,12905 con il provvedimento n. 794, deve essere rettificata in lire 1,20358.

Società Edisonvolta - Milano:

134 - Impianto Palù Cogolo: per il 1958 l'aliquota di contributo disposta in L. 1,50887 con il provvedimento n. 785 del 14 aprile 1959, deve essere rettificata in L. 1,67674.

(3868)

Provvedimento n. 862 del 10 giugno 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Acconti per contributi spettanti per il 2° semestre 1959).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 862 del 10 giugno 1960, ha adottato la seguente decisione.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

Acconti per contributi spettanti per il 1959 (2° *semestre*)
(Seguito al provvedimento n. 835 del 14 ottobre 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e cap. IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende sull'energia prodotta dal 1° luglio al 31 dicembre 1959, nella misura indicata per ogni impianto.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dall'ultima lettura dei contatori considerata intorno al 30 giugno 1959, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1959.

La liquidazione dell'importo degli acconti sarà fatta in base alla richiesta bimestrale che le aziende continueranno a presentare al Comitato interministeriale dei prezzi attenendosi alle modalità stabilite.

Azienda Elettrica Municipale - Macerata:

169 - Impianto Città di Macerata: L. 0,025;
170 - Impianto Montefranco: L. 0,55;
171 - Centrale Sforzacosta: L. 1,10;
181 - Impianto Belforte I: L. 1,55;
289 - Impianto Belforte II: L. 1,55.

Azienda Elettrica Municipale - Torino:

180 - Impianto Rosone Telessio: L. 1,35;
181 - Impianto Rosone Orco: L. 0,20;
182 Impianto Bardonetto: L. 0,07;
183 - Impianto Pont: L. 0,20;
184 - Impianto Stura S. Mauro: L. 1,10;
340 - Centrale Moncalieri (T): L. 1;
341 - Impianto Moncalieri (I): L. 2;
399 - Centrale Martinetto: L. 1.

(3869)

Provvedimento n. 863 del 10 giugno 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1954).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 863 del 10 giugno 1960, ha adottato la seguente decisione.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

Misura del contributo definitivo per l'anno 1954.
(Seguito al provvedimento n. 818 del 5 agosto 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1953 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953 a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società An. Cooperativa Idroelettrica Forni di Sopra - Forni di Sopra (Udine):

12 - Impianto Dria (1950): L. 1,42461.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:

241 - Impianto Avise (1954): L. 2,00.

Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):

260 - Impianto Ca' Romano (1954): L. 2,39687.

Azienda Elettrica Municipale - Macerata:

281 - Impianto Belforte I S. (1954): L. 3,28174.

(3870)

Provvedimento n. 864 del 10 giugno 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 864 del 10 giugno 1960, ha adottato la seguente decisione.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

Misura del contributo definitivo per l'anno 1955.
(Seguito al provvedimento n. 843 del 4 dicembre 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società An. Cooperativa Idroelettrica Forni di Sopra - Forni di Sopra (Udine):

12 - Impianto Dria (1950): L. 1,52192.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:
241 - Impianto Avise (1954): L. 2,60.
Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):
260 - Impianto Cà Romano (1954): L. 2,39687.
Società Elettrica Cooperativa Alto But - Paluzza (Udine):
274 - Impianto Fontanon II S. (1950): L. zero.
Azienda Elettrica Municipale - Macerata:
281 - Impianto Belforte I S (1954): L. 3,43046;
289 - Impianto Belforte II S. (1955): L. 3,43046.
Ditta Fratelli Palombo - Vallerotonda (Frosinone):
284 - Impianto Ortoloncino (1951): L. 2,60.
Manifattura Rossari & Varzi - Galliate (Novara):
317 - Impianto Langosco (1952): L. 0,27774.
Società Idroelettrica Alto Savio - Rimini:
319 - Impianto S. Sofia (1955): L. zero.

(3871)

Provvedimento n. 865 del 10 giugno 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 865 del 10 giugno 1960, ha adottato la seguente decisione.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

Misura del contributo definitivo per l'anno 1956
(Seguito al provvedimento n. 844 del 4 dicembre 1959)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società An. Cooperativa Idroelettrica Forni di Sopra - Forni di Sopra (Udine):
12 - Impianto Dria (1950): L. 1,46582.
Azienda Elettrica Municipale - Milano:
157 - Impianto Fraele-Viola (1950/51): L. 1,63067;
324 - Impianto Premadio (1956): L. 2,10387.
Società Idroelettrica Piemonte - Torino:
241 - Impianto Avise (1954): L. 2,60.
Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):
260 - Impianto Ca' Romano (1954): L. 2,39687.
Società Elettrica Cooperativa Alto But - Paluzza (Udine):
274 - Impianto Fontanon II S. (1950): L. zero.
Azienda Elettrica Municipale - Macerata:
281 - Impianto Belforte I S. (1954): L. 3,42736;
289 - Impianto Belforte II S. (1955): L. 3,42736.
Ditta Fratelli Palombo - Vallerotonda (Frosinone):
284 - Impianto Ortoloncino (1952): L. 2,60.
Manifattura Rossari & Varzi - Galliate (Novara):
317 - Impianto Langosco (1952): L. 0,27774.
Società Idroelettrica Alto Savio - Rimini:
319 - Impianto S. Sofia (1955): L. zero.
Azienda Elettrica Municipale - Torino:
340 - Centrale Moncalieri (T) (1956): L. 3;
341 - Impianto Moncalieri (I) (1956): L. 3,50.

(3872)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 291, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3765)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 292, il comune di Serrata (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3766)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 293, il comune di Seminara (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3767)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 295, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3768)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, fogio n. 299, il comune di Scilla (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3769)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 317, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3770)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 316, il comune di San Procopio (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3771)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 385, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3772)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 315, il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3774)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 388, il comune di Condofuri (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3775)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 387, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.690.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3776)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 383, il comune di Gerace (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.630.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3777)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 381, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3778)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 386, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3773)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 17 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,80	620,74	620,60	620,67	620,89	620,68	620,90	620,90	—
$ Can.	—	630,20	631,25	630,80	630,10	630,29	630,20	630,50	630,37	—
Fr. Sv.	—	143,90	143,91	143,875	143,92	143,97	143,90	143,85	143,95	—
Kr. D.	—	89,98	90 —	89,97	90 —	89,97	89,97	89,95	89,97	—
Kr. N.	—	86,94	86,93	86,93	87 —	86,96	86,94	86,95	86,95	—
Kr. Sv.	—	120,27	120,27	120,27	120,25	120,32	120,27	120,30	120,32	—
Fol.	—	164,65	164,67	164,63	164,60	164,69	164,66	164,65	164,70	—
Fr. B.	—	12,448	12,44375	12,45	12,445	12,45	12,4475	12,45	12,45	—
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,67	126,70	126,66	126,70	126,70	126,675	126,70	126,71	—
Lst.	—	1739,35	1739,45	1738,875	1739 —	1740,59	1739,375	1740 —	1740,45	—
Dm. occ.	—	148,87	148,95	148,95	148,92	148,90	148,935	148,90	148,91	—
Scell. Austr.	—	23,92	23,9175	23,91375	23,90	23,92	23,92125	23,90	23,91	—

Media dei titoli del 17 giugno 1960

Rendita 3,50 % 1906	82,875
Id. 3,50 % 1902	75,50
Id. 5 % 1935	108 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,475
Id. 5 % 1936	101,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,325

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1960

1 Dollaro USA	620,64
1 Dollaro canadese	630,50
1 Franco svizzero	143,887
1 Corona danese	89,97
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	120,27
1 Fiorino olandese	164,645
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,667
1 Lira sterlina	1739,125
1 Marco germanico	148,942
1 Scellino austriaco	23,917

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bisenti (Teramo) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Bisenti (Teramo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bisenti (Teramo) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il direttore generale: G. CARLI

(3529)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Agrigento, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 20 agosto 1957 per gli operai addetti all'industria estrattiva del sale nella provincia di Agrigento.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 18 gennaio 1958 per i lavoratori addetti alla industria edile ed affini della provincia di Agrigento.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Agrigento, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 14 maggio 1959 per i dipendenti dell'industria grafica della provincia di Agrigento.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3716)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Foggia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro dell'8 settembre 1959, per i salariati fissi ed assimilati dell'agricoltura della provincia di Foggia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3719)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 giugno 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Macerata, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 10 maggio 1951 da valere per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Macerata.

2. — Contratto di lavoro del 10 aprile 1953 da valere per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Macerata.

3. — Accordo del 4 marzo 1957 per l'aggiornamento dei contratti provinciali 10 maggio 1951 per i braccianti agricoli e 10 maggio 1953 per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Macerata.

4. — Chiarimenti concordati il 18 luglio 1955 dalle organizzazioni firmatarie, sulle norme stabilite dal capitolato generale di mezzadria vigente in provincia di Macerata.

5. — Contratto di lavoro del 9 febbraio 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958 per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Macerata.

6. — Accordo 26 settembre 1959 per la estensione alla C.I.S.L., C.G.I.L., U.I.L. e C.I.S.N.A.L. del contratto integrativo 9 febbraio 1959 per la provincia di Macerata al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali del 21 ottobre 1958 e per la modifica dell'art. 5 del contratto predetto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3718)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° giugno 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Belluno, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 23 aprile 1947 relativo alla regolamentazione per gli apprendisti dipendenti da ditte artigiane della provincia di Belluno.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 18 dicembre 1951 da valere per i lavoratori addetti alle aziende artigiane della provincia di Belluno.

3. — Accordo del 30 ottobre 1953 integrativo al contratto provinciale di lavoro delle aziende artigiane del 18 dicembre 1951, da valere per i dipendenti delle aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Belluno.

4. — Accordo del 12 aprile 1954 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 1951 per i dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Belluno.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3720)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Asti, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 17 maggio 1956 integrativo del capitolato di mezzadria nella provincia di Asti.

Il Ministro. ZACCAGNINI

(3721)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 15 aprile 1946 da valere per i tagliatori e le tagliatrici sarte, dipendenti dalle sartorie su misura per uomo e signora della provincia di Milano.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 29 maggio 1946 da valere per i tagliatori e le tagliatrici sarte, dipendenti dalle fabbriche di confezioni in serie di abiti per uomo, donna, bambini e di impermeabili della provincia di Milano.

3. — Accordo del 19 giugno 1947 per il trattamento di mensa per i dipendenti da aziende esercenti l'industria tessile della provincia di Milano.

4. — Accordo del 29 luglio 1947 in applicazione dell'accordo nazionale 22 luglio 1947, per il trattamento di mensa per i dipendenti (impiegati e operai) addetti alle fabbriche di confezioni in serie della provincia di Milano.

5. — Accordo del 22 ottobre 1948 in applicazione dell'accordo 7 ottobre 1948. per il trattamento di mensa per i dipendenti da aziende produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Milano.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 maggio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 20 dicembre 1954 per il conglobamento ed il rimborso zonale delle retribuzioni dei dipendenti da aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria, prevalentemente in oro e platino della provincia di Milano.

2. — Accordo del 26 maggio 1955 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni degli apprendisti dipendenti da aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria, prevalentemente in oro e platino della provincia di Milano.

3. — Accordo del 20 dicembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da laboratori o aziende argentiere della provincia di Milano.

4. — Accordo del 26 maggio 1955 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni degli apprendisti dipendenti da aziende argentiere della provincia di Milano.

5. — Accordo dell'11 maggio 1955 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da aziende esercenti l'industria dell'addobbo e apparatura per cerimonie civili e religiose della provincia di Milano.

6. — Accordo dell'11 maggio 1955 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti dell'industria delle corone e fiori di celluloide della provincia di Milano.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3717)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua publicazione (6 giugno 1960) il Bollettino n. 87 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 28 dicembre 1956 per l'aggiornamento del contratto d'arruolamento per gli equipaggi arruolati a paga fissa su navi da carico inferiori alle 500 t. s. l.

2. — Accordo del 27 novembre 1954 tra la Federazione nazionale armatori già Navalpiccolo e la Federazione italiana lavoratori mare, per l'aggiornamento del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'arruolamento con forma di retribuzione a salario fisso degli equipaggi delle navi mercantili inferiori alle 500 t. s. l. stipulato in data 13 dicembre 1951.

3. — Accordo del 27 gennaio 1952 per l'aggiornamento del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'arruolamento con forma di retribuzione a salario fisso, degli equipaggi delle navi mercantili inferiori alle 500 t. s. l. stipulato in data 13 dicembre 1951.

4. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 dicembre 1951 per l'arruolamento con forma di retribuzione a salario fisso degli equipaggi delle navi mercantili inferiori alle 500 t. s. l.

5. — Accordo del 27 novembre 1954 tra la Federazione nazionale armatori già Navalpiccolo e la Federazione gente del mare, per l'aggiornamento del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'arruolamento con forma di retribuzione a salario fisso degli equipaggi delle navi mercantili inferiori alle 500 t. s. l. stipulato in data 13 dicembre 1951.

6. — Accordo del 27 gennaio 1952 per l'aggiornamento del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'arruolamento, con forma di retribuzione a salario fisso, degli equipaggi delle navi mercantili inferiori alle 500 t. s. l. stipulato in data 17 gennaio 1952.

7. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 gennaio 1952 per l'arruolamento con forma di retribuzione a salario fisso degli equipaggi delle navi mercantili inferiori alle 500 t. s. l.

8. — Accordo sindacale 11 febbraio 1957 contenente modifiche al contratto nazionale di lavoro per l'arruolamento degli equipaggi delle navi da carico e superiori a 500 t.s.l.

9. — Contratto nazionale di lavoro del 27 novembre 1954, stipulato tra la Federazione nazionale armatori, già Navalpiccolo e la Federazione italiana lavoratori del mare, per l'arruolamento a paga fissa degli equipaggi delle navi da carico superiori alle 500 t. s. l.

10. — Contratto nazionale di lavoro del 27 novembre 1954, stipulato tra la Federazione nazionale armatori, già Navalpiccolo e la Federazione gente del mare, per l'arruolamento a paga fissa degli equipaggi delle navi da carico superiori alle 500 t.s.l.

11. — Contratto a compartecipazione del 28 dicembre 1956 da valere per l'arruolamento degli equipaggi su navi a scafo metallico da oltre 150 fino a 1600 t.s.l. e per navi di tipo n. 3.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3804)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 aprile 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Taranto, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 16 gennaio 1953 integrativo del Contratto collettivo nazionale 31 luglio 1951 da valere per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Taranto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3805)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 maggio 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Grosseto, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale dell'11 giugno 1959 per la trebbiatura — campagna 1959-60 — nella provincia di Grosseto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 giugno 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Grosseto, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 10 luglio 1959 per gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Grosseto integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 ottobre 1958.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3806)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Venezia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro d ' 29 settembre 1959 integrativo del contratto nazionale del 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Venezia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Venezia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 28 settembre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la lavorazione dei materiali lapidei di Venezia e provincia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3807)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Catanzaro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 30 giugno 1956 per l'applicazione della indennità di contingenza, a seguito dell'accordo nazionale 16 marzo 1956 per l'aggiornamento di detta indennità, ai lavoranti panettieri della provincia di Catanzaro.

2. — Contratto di lavoro del 22 ottobre 1954 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1948 per i lavoratori panettieri della provincia di Catanzaro.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3808)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 giugno 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Bari, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 15 giugno 1959 per i braccianti agricoli valevole per tutto il territorio della provincia di Bari.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3809)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Brindisi, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 1° agosto 1959 integrativo del Contratto nazionale collettivo di lavoro per il personale dipendente da alberghi, locande e pensioni della provincia di Brindisi.

2. — Verbale di adesione 10 agosto 1959 della CISNAL al contratto integrativo provinciale del Contratto nazionale collettivo di lavoro per il personale dipendente da alberghi, locande e pensioni della provincia di Brindisi del 1° agosto 1959.

3. — Verbale di adesione 10 agosto 1959 della UIL al contratto integrativo provinciale del Contratto nazionale collettivo di lavoro per il personale dipendente da alberghi, locande e pensioni della provincia di Brindisi del 1° agosto 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3810)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per esami a nove posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 15 giugno 1959, n. 430;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili dieci posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti, limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva, da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 o tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 19 del citato decreto n. 750;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato nel numero di nove;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di laurea conseguita presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui al n. 4), purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti suddetti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) nome e cognome;
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzioni dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) le lingue straniere di cui al successivo art. 4 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata.

Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Il concorso consiste in tre prove scritte ed una orale:

A) *Prove scritte*:

1) un tema su un argomento di cultura generale riguardante personalità più spiccate nel campo delle scienze sperimentali;
2) un tema sulla legislazione e sui servizi delle biblioteche pubbliche governative e sulle attribuzioni delle Sovraintendenze bibliografiche;
3) traduzione di un brano di argomento scientifico da due lingue da scegliersi dal candidato tra l'inglese, il francese o il tedesco.

B) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte;
2) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;
3) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
4) compiti ed organizzazione dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di ameno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data, in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;
2) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
3) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

4) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
5) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 4) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a bibliotecario di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 229 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º giugno 1960
Registro n. 3, foglio n. 352. — MOFFA

(3748)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile successivo (registro n. 3, Sanità, foglio n. 60), relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 3 maggio 1960;

Vista la comunicazione in data 10 maggio 1960, con la quale il dott. Vittorio Pierro, chiamato a far parte della Commissione predetta, ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Domenico Zotta, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del dott. Vittorio Pierro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 10 maggio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1960
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 350

(3740)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di ottanta posti in convitto e di milleduecentottanta borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

CONVITTI

I posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1960-61 agli orfani degli iscritti sono complessivamente ottanta, dei quali quindici riservati agli orfani che intendano seguire scuole a tipo professionale, industriale o agrario e cinque ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni di età e non più di 12 al 30 settembre 1960. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di 10 anni e non più di 12 ed avere conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani ammessi in convitto l'ente assume l'onere della retta, della uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'ente in Spoleto (Perugia) od in altri convitti, con i quali l'ente medesimo ha speciali convenzioni. Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ospitati nel Collegio di musica al Foro Italico in Roma.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1960-61 agli orfani degli iscritti sono distribuite come appresso:

80 da L. 20.000 per la scuola elementare;

150 da L. 40.000 per la scuola media e le scuole di avviamento professionale;

150 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

150 da L. 100.000 per l'università e gli altri istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse cento sono riservate ai concorrenti che nel 1960-61, si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

15 da L. 100.000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Possono aspirare ai suindicati benefici gli orfani di padre o di madre che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi gli orfani di dipendenti dell'Amministrazone delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capo famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari.

Il concorrente già iscritto all'Università deve avere superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° aprile 1961, l'esito conseguito nella sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1960-61 saranno fuori corso.

I candidati a borse per corsi di perfezionamento postuniversitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia, 93, Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'ente stesso entro:

il 15 agosto 1960, per gli aspiranti a posti in convitto, con riserva di produrre entro il 15 settembre 1960, i risultati della sessione autunnale qualora il concorrente non sia stato promosso in quella estiva;

il 30 settembre 1960, per gli aspiranti a borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

il 31 dicembre 1960 per gli aspiranti a borse di studio universitarie e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli Uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre amministrazioni.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studio che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti orfani di ambedue i genitori, orfani di padre impiegato, orfani di madre impiegata, saranno per ciascuna di dette categorie graduati fra di loro in ragione di merito in base ai risultati scolastici. A parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra la età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia, che fruisce di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto, soltanto se la vedova abbia cinque orfani minorenni a carico oppure se trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. A famiglia che fruisce di due posti in convitto non può essere concesso alcun altro beneficio.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) stato di servizio (o foglio matricolare) dell'iscritto rilasciato dal competente Ministero;

4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente bando;

6) dichiarazione del capo di famiglia dalla quale risulti se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria, pensione di guerra o assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio, o sussidi scolastici da qualche ente;

7) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

8) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1960-61.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia;

c) se detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento post-universitario deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso, che intende seguire, è un corso di specializzazione o perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con la indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1960-61. Il relativo certificato d'iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre, comunque, entro l'anno accademico 1960-61. Il candidato che abbia già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre anche un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati con le votazioni riportate. Il concorrente potrà, infine, esibire pubblicazioni e certificati che reputasse utile a dimostrare la sua attività scientifica.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate e legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente provveditore agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N.B. — Dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 7), 8), potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'ente per conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO
BORSE DI STUDIO

Le borse di studio da conferirsi per l'anno 1960-61 ai figli degli iscritti sono distribuite come appresso:

400 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

300 da L. 100.000 per l'Università e gli altri istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse duecento sono riservate ai concorrenti che nel 1960-61, si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

35 da L. 100.000 per corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante a borse di studio per scuole medie superiori e per l'inizio dell'Università non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o l'ammissione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1959-60, con media non inferiore ad 8/10 (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie d'insegnamento, escluse le facoltative, l'educazione fisica, la religione e la condotta).

Il concorrente già studente universitario, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato con media in inferiore a 24/30 gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni già frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° aprile 1961, l'esito conseguito nella detta sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1960-61 saranno fuori corso.

Gli aspiranti a borse di studio post-universitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con votazione non inferiore ad 88/110 e non debbono essere in ritardo negli studi per oltre due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia, 93, Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'ente stesso entro:

il 30 settembre 1960, per gli aspiranti a borse di studio per scuole medie superiori;

il 31 dicembre 1960 per gli aspiranti a borse di studio universitarie e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre amministrazioni.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che si intenda seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre o di madre dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno per ciascuna delle due categorie graduati fra di loro in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza tra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concessa per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 9), oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il presidente: on. dott. Palmiro FORESI

(3732)

Concorso per il conferimento di cinquecentosessanta borse di studio a favore dei figli dei salariati dello Stato

E' bandito un concorso per il conferimento, nell'anno scolastico 1960-61, di cinquecentosessanta borse di studio a favore dei figli del personale salariato dello Stato di ruolo e non di ruolo.

La spesa fa carico sui fondi della gestione istituita con l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Le borse sono distribuite come appresso:

n. 260 da L. 40.000 per ragazzi iscritti ai corsi medi inferiori (di queste centosessanta sono riservate agli iscritti alle scuole secondarie di avviamento professionale di ogni tipo e cento agli iscritti alla scuola media);

n. 300 da L. 65.000 per ragazzi iscritti ai corsi medi superiori (di queste duecento sono riservate agli iscritti agli istituti professionali o alle scuole tecniche professionali di ogni tipo e cento agli iscritti al ginnasio-liceo, all'istituto magistrale, al liceo scientifico, all'istituto tecnico commerciale o per geometri).

Per concorrere, ciascun aspirante deve produrre, entro il termine del 30 settembre 1960, alla Direzione generale, via Flavia, 93, Roma, o agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio, la seguente documentazione:

1) domanda, debitamente firmata dal genitore (padre o madre) salariato dello Stato, ove sia precisato a quale dei suddetti corsi di studio il concorrente si iscriva per l'anno scolastico 1960-61;

2) certificato di nascita del concorrente;

3) stato di famiglia;

4) certificato scolastico rilasciato da istituti governativi, parificati o legalmente riconosciuti, con i risultati conseguiti dal concorrente alla fine dell'anno scolastico 1959-60 (nel certificato stesso debbono essere indicati i voti riportati in ciascuna sessione). Tale documento, se rilasciato da scuola parificata o legalmente riconosciuta, deve essere autenticato dal provveditore agli studi;

5) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende il genitore del concorrente — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio e con l'indicazione della qualifica (salariato permanente o temporaneo).

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'E.N.P.A.S. e regolarmente documentate. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro il termine, presso altre Amministrazioni.

Può essere concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare fino a 5 figli minori; per nuclei familiari con oltre 5 figli potrà essere conferito un secondo beneficio, qualora ve ne sia la disponibilità.

Il concorso è esclusivamente per titoli ed i concorrenti saranno graduati fra loro in ragione di merito in base alla media dei voti riportata alla fine dell'anno scolastico 1959-60; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata nonchè del carico familiare del salariato.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato al genitore salariato dello Stato in due rate semestrali: la prima previa presentazione di certificato attestante l'iscrizione alla classe da frequentare nel 1960-61; la seconda a seguito dell'invio di altro certificato, rilasciato dopo il 1° marzo, comprovante la regolare frequenza della classe stessa.

La conferma del beneficio per gli anni successivi e fino al termine del corso di studi (medio inferiore o medio superiore) per il quale la borsa viene concessa, è subordinata alla promozione alla classe superiore.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il presidente: on. dott. Palmiro FORESI

(3731)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alle prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1960.

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1960 — già fissato per i giorni 22, 23, 24 e 25 giugno 1960 — sono rinviate a data da stabilirsi.

(3876)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso speciale per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dei Provveditorati agli studi.

La graduatoria generale di merito del concorso speciale per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dei Provveditorati agli studi, bandito con decreto ministeriale 11 settembre 1958, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte II, n. 22, del 2 giugno 1960.

(3694)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 26 San. in data 1° febbraio 1958, con cui venne, tra l'altro, indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Vista la graduatoria generale delle concorrenti dichiarate idonee, approvata con decreto n. 26 San. del 3 marzo 1960;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che l'ostetrica Braida Mercede vincitrice della condotta di Laigueglia ha dichiarato di rinunciare come risulta dalla comunicazione dalla civica Amministrazione di Laigueglia n. 1054/2274 del 25 maggio 1960;

Considerata la necessità di addivenire alla dichiarazione di vincitrice della predetta sede in ordine di preferenza nei confronti della seconda graduata sig. Vincenzi Franca, residente a Quarantoli di Mirandola, in via Ponta;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La ostetrica Vincenzi Franca meglio sopra generalizzata, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Laigueglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Il medico provinciale dirigente: CAPUTO

(3610)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 11679 del 20 luglio 1959, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministeso della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958, è così costituita:

Presidente:

Rizzoli dott. Angelo Maria, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tecce prof. Nicola, medico provinciale, dirigente;

Tesauro prof. Giuseppe, titolare della cattedra di clinica ostetrica e genecologica;

Manzi prof. Luigi, docente in ostetricia presso l'Università di Napoli;

Di Scala Eleonora, designata dai Comuni interessati.

Segretario:

Savella dott. Luigi, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Napoli, addì 29 maggio 1960

Il medico provinciale dirigente: TECCE

(3843)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i decreti numeri 28290 e 28291 del 30 novembre 1959, con i quali il Prefetto di Pescara ha, rispettivamente, approvato la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario vacante nella Provincia al 30 novembre 1957 e disposta l'assegnazione della sede al vincitore del concorso;

Accertato che il dott. Stefano Caracciolo, vincitore della condotta di Città Sant'Angelo, ha rinunziato a detta sede;

Ritenuto, pertanto, necessario assegnare tale condotta ad altro candidato risultato idoneo nel concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Carlo Ruggeri, secondo classificato nella graduatoria di cui in narrativa, è assegnato alla condotta veterinaria comunale di Città Sant'Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pescara.

Pescara, addì 3 giugno 1960

Il veterinario provinciale: GIOVAGNONI

(3612)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1389 del 27 gennaio 1960, col quale, a seguito di pubblico concorso, sono state assegnate ai candidati vincitori le condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957;

Considerato che il dott. Liberati Zeno Antonio assegnato alla 1ª condotta nel comune di Castro dei Volsci vi ha rinunziato, e che successivamente vi ha rinunziato anche il dottor Ferrante Ottavio;

Considerato, inoltre, che il dott. Garofoli Vincenzo, assegnato con successivo decreto n. 19985 del 29 aprile 1960 alla condotta del comune di Torrice ha rinunziato alla condotta stessa;

Vista la graduatoria di merito del concorso, approvata con decreto n. 1388 del 27 gennaio 1960;

Considerato che, a seguito delle suddette rinunzie, la 1ª condotta del comune di Castro dei Volsci deve essere assegnata al dott. Polidori Cesare e quella di Torrice al dott. Ferrante Ottavio, i quali hanno richieste dette condotte in ordine di preferenza.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Polidori Cesare, classificato 9° nel concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957, è assegnato alla 1ª condotta del comune di Castro dei Volsci.

Il dott. Ferrante Ottavio, classificato 6° nel concorso predetto, è assegnato alla condotta di Torrice.

I sindaci dei comuni di Castro dei Volsci e Torrice sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 7 giugno 1960

Il Medico provinciale

(3698)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.